

Considerata, quindi, la necessità di prorogare il termine di durata della contabilità speciale intestata al Soggetto responsabile, al fine di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della criticità in atto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi della ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 179 del 10 luglio 2014, il dirigente del Servizio infrastrutture, trasporti ed energia della Regione Marche - Soggetto responsabile ai sensi dell'ordinanza n. 271 del 27 luglio 2015, titolare della contabilità speciale n. 5847, è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 31 dicembre 2017.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2017

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

17A00366

ORDINANZA 11 gennaio 2017.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014. Proroga della contabilità speciale n. 5870. (Ordinanza n. 433).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2014 con la quale è stato dichiarato, per centotanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014, nonché la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2015 con cui il medesimo stato d'emergenza è stato prorogato per ulteriori centottanta giorni;

Viste le ordinanze del Capo del dipartimento della protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015; n. 345 del 13 maggio 2016, nonché n. 347 del 3 giugno 2016;

Viste le note n. 42067 del 4 ottobre 2016 e n. 55485 del 20 dicembre 2016, con cui il soggetto responsabile ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 345 del 13 maggio 2016 ha chiesto il mantenimento, fino al 31 marzo 2016, della contabilità speciale, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015, per le motivazioni ivi indicate;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la conclusione delle attività finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in premessa, la contabilità speciale n. 5870 - intestata al Direttore delle opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana, foreste, protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 345 del 13 maggio 2016 - rimane aperta fino al 31 marzo 2018.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2017

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

17A00367

